



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 509 DEL 04/05/2026

OGGETTO: TERRITORIO COMUNE DI GENOVA

**ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA
VEICOLARE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA
VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE
PAVIMENTATE.**

IL DIRIGENTE

Preso atto che Direzione di Area Opere Pubbliche e Manutenzioni - Manutenzione e Verde, ha richiesto con nota Prot. 30/04/2026.0222880.I in allegato, emissione di Ordinanza Dirigenziale di Mobilità atta a interdire temporaneamente la sosta nelle vie e piazze cittadine per operazioni di decespugliamento piante infestanti;

Atteso che nella nota sopra richiamata si comunicano elementi identificativi imprese incaricate e lotti di intervento:

1. Impresa COOP. SOC. IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS. , lotti 1,2,3 territorio Municipio 1 Centro Est, Municipio 2 Centro Ovest, Municipio Bassa Val Bisagno;
2. Impresa BARBARA B. S.C.S., lotto 4, territorio Municipio 4 Media VI Bisagno;
3. Impresa ISAM S.R.L., lotti 5, 6, 8, territorio Municipio 5 Valpolcevera, Municipio 6 Medio Ponente, Municipio 8 Medio Levante;
4. Impresa AVS - Società Cooperativa Agricola, lotti 7 e 9, territorio Municipio 7 Ponente, Municipio 9 Levante.

Considerato che:

a) per lo svolgimento dei lavori di decespugliamento sarà necessario liberare le aree interessate eventualmente impegnate dalla sosta veicolare;

b) per le modalità operative ed organizzative delle imprese individuate, nonché per i criteri specifici di intervento, è opportuno procedere alla emissione di unico atto che regolamenti



la disciplina della sosta nei tratti interessati, rispettoso del principio del non aggravamento del procedimento amministrativo a carico delle Imprese e della Pubblica Amministrazione;

Ravvisata quindi la necessità di regolare la sosta veicolare sino al 31.12.2026, così come richiesto da Direzione di Area Opere Pubbliche e Manutenzioni - Manutenzione e Verde, con modalità che consentano la realizzazione degli interventi in argomento, garantendo nel contempo la sicurezza stradale;

Visto:

- Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i " *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" art. 1, comma 2 bis
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", art. 5,6,7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art.107;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10.07.2002 recante "*disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22.01.2019, recante "*i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024;

ORDINA

Con decorrenza immediata sino al 31.12.2026, per le motivazioni espresse in premessa, nonché per tutte le operazioni di pulizia e rimozione delle ramaglie cadute giacenti sulle strade o aree aperte soggette ad uso pubblico effettuato da i veicoli, o con mezzi, utilizzati dalle imprese:

1. Impresa COOP. SOC. IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS. , lotti 1,2,3 territorio Municipio 1 Centro Est, Municipio 2 Centro Ovest, Municipio Bassa Val Bisagno;
2. Impresa BARBARA B. S.C.S., lotto 4, territorio Municipio 4 Media VI Bisagno;
3. Impresa ISAM S.R.L., lotti 5, 6, 8, territorio Municipio 5 Valpolcevera, Municipio 6 Medio Ponente, Municipio 8 Medio Levante;
4. Impresa AVS - Società Cooperativa Agricola, lotti 7 e 9, territorio Municipio 7 Ponente, Municipio 9 Levante.

è istituito divieto di sosta veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempimenti nelle aree stradali interessate dagli interventi sopra indicati previa:

A. comunicazione cinque giorni prima dell'evento programmato a Settore Regolazione ed



- al Distretto di Polizia Locale competente per territorio;
- B. apposizione della relativa segnaletica nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, ovvero 48 ore antecedenti l'inizio dei lavori/interventi.

Il presente provvedimento non è applicabile in caso di presenza di stalli di sosta disabili personalizzati;

MANDA

1. Alle imprese concessionarie per l'installazione della prescritta segnaletica stradale nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002;
2. alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

